



COMUNE DI LONGOBARDI

(Prov. di Cosenza)

Piazza Luigi Miceli n. 1 - C.A.P. 87030 – Tel. 0982/75895 – Fax 0982/75238 - Cod. Fiscale 86000230788.
www.comune.longobardi.cs.it - pec:sindaco.longobardi@asmepec.it

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza Sindacale N° 11 del 20/03/2024

Oggetto: "Lavori di manutenzione scogliera esistente BE06" - CUP: E37H22000950001 - CIG: 96040053A5. Interdizione delle aree di cantiere dal 20/03/2024 al 30/03/2024.

IL SINDACO

Visto che con determinazione dell'Area Tecnica N. 158 del 18/04/2023 è stato stabilito di dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione di cui alla determinazione di questo Servizio Tecnico n. 111 del 20/03/2023, per l'esecuzione dei "Lavori di manutenzione scogliera esistente BE06", a favore dell'impresa "Ne.Co. Costruzioni Srl", avente sede legale in Via Stromboli n. 42 – 87032 Amantea (CS) – Cod. Fisc./P.ta IVA: 01921450787, di cui è Amministratore unico (Legale rappresentante) l'Ing. Pasquale Neve nato il 02/02/1959 ad Amantea (CS) – Cod. Fisc.: NVEPQL59B02A253W;

Visto che per dare avvio ai "Lavori di manutenzione scogliera esistente BE06" questo Ente ha richiesto, con lettera Prot. N. 950 del 08/02/2024, all'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Cetraro, l'emanazione dell'Ordinanza ex art. 59 del Reg. al Cod. Nav.;

Visto che l'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Cetraro in data 13/02/2024 ha trasmesso l'Ordinanza n. 02/2024 in data 12/02/2024, acquisita a questo Ente in data 13/02/2024 al Prot. n. 1039,

Preso atto che l'Art. 5, comma 2, della predetta Ordinanza n. 02/2024 in data 12/02/2024 stabilisce che il Sindaco del Comune di Longobardi, per l'esecuzione dei lavori in questione, dovrà emettere apposita Ordinanza sindacale di interdizione delle aree di cantiere nel periodo di interesse, poi da inoltrare all'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Cetraro;

Visti gli atti d'Ufficio;

Visto il D.Lgs. 267 del 18/02/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

l'interdizione al pubblico uso dell'area demaniale marittima interessata dai lavori sopra descritti e il divieto di libero transito nell'area demaniale individuata come da planimetria allegata, per il periodo dal 20/03/2024 al 30/03/2024.

ORDINA

alla ditta "Ne.Co. Costruzioni Srl", avente sede legale in Via Stromboli n. 42 – 87032 Amantea (CS) – Cod. Fisc./P.ta IVA: 01921450787 e alle eventuali ditte sue subaffidatarie di mettere in sicurezza l'area demaniale interessata dai lavori, posizionare adeguata cartellonistica di pericolo e di chiusura con conseguente delimitazione dell'area, di esercitare il controllo e la sorveglianza dell'area demaniale nonché di garantire il servizio di guardiania delle delimitazioni e protezioni installate per la pubblica incolumità per tutta la durata dei lavori.

SANZIONI

1. Chiunque non osservi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca un diverso e/o più grave reato, sarà perseguito, a seconda delle infrazioni, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, del Decreto Legislativo 171/2005 (Codice della nautica da diporto) e successive modifiche e D.Lgs. 4/2012 nonché dell'art. 650 del Codice Penale.
2. Chiunque non osservi gli obblighi imposti dalla presente ordinanza è punito con la sanzione prevista ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000, irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981.
3. Gli addetti al controllo, all'atto dell'accertamento della violazione, potranno procedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione e debbono procedere al sequestro amministrativo delle cose che sono il prodotto dell'illecito.
4. Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, è resa pubblica mediante la pubblicazione all'albo online del Comune di Longobardi e deve essere esposta al pubblico in forme e modi adeguati in prossimità dell'area interessata;
2. la Polizia Locale è incaricata dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale entra in vigore in data odierna fino al ripristino dello stato dei luoghi;
3. la presente ordinanza sarà trasmessa, a cura del Settore Amministrativo-Protocollo, all'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Cetraro, alla Stazione Carabinieri di Fiumefreddo Bruzio, alla Polizia Locale di Longobardi, alla ditta "Ne.Co. Costruzioni Srl".

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso al TAR della Regione Calabria, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Il Sindaco

Dott. Giacinto Mannarino

